Comune di Marta----Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I n.1 – 01 10 Marta (VT)
Tel. 076187381

Sito web www.comune.marta.vt.it

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS) AI SENSI DELLA L. N. 91/1992.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/12/2022

ART. 1
(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1 L. n. 91/1992, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4 L. n. 241/1990, individuata nel Settore Amministrativo - Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

ART. 2
(Responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il Dirigente nomina Responsabile del procedimento e Responsabile dell'Istruttoria l'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990.

ART. 3
(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1 L. n. 91/1992, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, previo appuntamento.

ART. 4
(Appuntamento)

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine massimo di n. 30 (trenta) giorni dalla richiesta ai seguenti recapiti:
Comune di Marta, Ufficio Servizi Demografici, Piazza Umberto I n. 10, 01010 Marta (VT) Tel. 0761 873835 e-mail: ufficioanagrafe@comune.marta.vt.it
pec: comunemartavt@pec.it

ART. 5
(Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata al Responsabile del procedimento, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 del 08.04.1991.

ART. 6
(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a richiedere presso questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1 L. n. 91/1992, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Marta.

ART. 7
(Adempimenti preliminari)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, come sopra:

1) provvede affinché la stessa venga protocollata e venga rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione;
2) effettua una prima sommaria valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
    a. dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis; in tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
    b. di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

Nel caso i documenti da presentare siano depositati in altri comuni, i tempi di istruttoria decorreranno dalla data di acquisizione degli stessi.

ART. 8
(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, è stabilito in n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al netto delle interruzioni dovute a richieste di integrazione di documenti rivolte all'istante e all'acquisizione delle attestazioni consolari.

ART. 9

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 10

(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 11

(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991. Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.

ART. 12

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.marta.vt ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.